

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

OTTOBRE 2011

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice de Tribunale di Varese

Sommario

| | |
|--|-------------------|
| Avvocati | 1 |
| Bioetica | 1 |
| Competenza e Giurisdizione | 2 |
| Concorrenza..... | 3 |
| Contratti (singoli) | 4 |
| Fallimento..... | 5 |
| Famiglia..... | 5 |
| Lavoro, Previdenza, Legislazione sociale | 6 |
| Processo civile..... | 6 |
| Proprietà..... | 7 |
| Stato e Regioni..... | 7 |
| Società | 8 |
| Unione Europea | 8 |

AVVOCATI

PRESTAZIONI PROFESSIONALI – COMPENSI – FORO FACOLTATIVO EX ARTT. 20 C.P.C. E 1182 C.C. – DOMICILIO DEL CREDITORE – ESCLUSIONE – DOMICILIO DEL DEBITORE - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 21000 (pres. Finocchiaro, rel. Vivaldi)

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., secondo ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo, non in quello del professionista.

BIOETICA

DIRETTIVA 98/44/CE – ART 6, N. 2, LETT. c) – PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE – OTTENIMENTO DI CELLULE PROGENITRICI A PARTIRE DA CELLULE STAMINALI EMBRIONALI UMANE – BREVETTABILITÀ – ESCLUSIONE DELL'“UTILIZZAZIONE DI EMBRIONI UMANI A FINI INDUSTRIALI O COMMERCIALI” – NOZIONI DI “EMBRIONE UMANO” E DI “UTILIZZAZIONE A FINI INDUSTRIALI O COMMERCIALI

Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, sentenza 18 ottobre 2011 - Causa C-34/10

1) L'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica

delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che:

– costituisce un «embrione umano» qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi;

– spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un «embrione umano» ai sensi dell'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44.

2) L'esclusione dalla brevettabilità relativa all'utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 riguarda altresì l'utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l'utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all'embrione umano e sia utile a quest'ultimo può essere oggetto di un brevetto.

3) L'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 esclude la brevettabilità di un'invenzione qualora l'insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell'insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l'utilizzazione di embrioni umani.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE
 – ART. 367 C.P.C. – SOSPENSIONE DEL PROCESSO AUTOMATICA – NON SUSSISTE – PROSECUZIONE – CONSEGUENZE IN CASO DI DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE

Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 3 ottobre 2011 n. 20144 (Pres. Preden, Rel. Di Palma)

La proposizione di istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'art. 367 cod. proc. civ, nel testo modificato dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990, non produce più la sospensione del processo pendente, potendo questa essere disposta dal giudice dinanzi al quale il processo pende solo all'esito di un giudizio sommario in ordine alla non manifesta inammissibilità dell'istanza o alla non manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione, con la conseguenza che, ove non sia stata disposta la sospensione, il processo può proseguire ed essere definito in primo grado prima che la questione di giurisdizione sia decisa, e secondo cui il dovere delle sezioni unite della Corte di cassazione di pronunciare sulla proposta questione di giurisdizione non trova ostacolo nella sentenza del giudice di primo grado che contenga od implichi una decisione anche in ordine alla giurisdizione, né nel fatto che, a séguito di tale sentenza, non impugnata, si sia formato il giudicato sulle questioni decise, giacché la sentenza del giudice nel processo pendente deve considerarsi alla stregua di una sentenza condizionata, nel senso che, ove la decisione della Corte cassazione sia di segno contrario a quello ritenuto o presupposto dal giudice di merito, la sentenza di quest'ultimo, sia sulla giurisdizione che sulle questioni logicamente successive, risulterà priva di effetto, a nulla rilevando che tale sentenza non sia stata impugnata, in quanto imporre alla parte di impugnarla solo per conservare il diritto alla decisione sulla questione di giurisdizione significherebbe costruire la disciplina del regolamento su un uso strumentale dell'impugnazione (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 905 del 1999, nonché le ordinanze nn. 14070 dei 2003, 5463 dei 2004, 10703 dei 2005, 4508 dei 2006, 10531 del 2011).

FALLIMENTO – GIURISDIZIONE – TRASFERIMENTO DELLA SOCIETÀ IN UNO STATO EXTRACOMUNITARIO – TRASFERIMENTO FITIZIO – PERSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 3 ottobre 2011 n. 20144 (Pres. Preden, Rel. Di Palma)

Il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede di una società, benché anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile - salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie - secondo il disposto degli artt. 9 e 10 della legge fallimentare (quali novellati dagli artt. 7 e 9 del d. lgs. n. 5 del 2006) e dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, i quali escludono la predetta giurisdizione soltanto nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all'estero, cioè nei soli casi in cui questo non abbia carattere fittizio o strumentale (cfr., ex plurimis, le ordinanze n. 25038 del 2008 e 3057 del 2009). Inoltre, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del citato Regolamento (CE) n. 1346 del 2000, relativo alle procedure di insolvenza, competenti ad aprire la procedura di insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, e che tuttavia, ove anteriormente alla presentazione dell'istanza di fallimento, la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, e tale trasferimento appaia fittizio, non avendo ad esso fatto seguito l'esercizio di attività economica nella nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, permane la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento (cfr., le ordinanze nn. 11398 del 2009 e 10606 del 2005).

COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO PRETESE CHE HANNO LA LORO FONTE IN UN RAPPORTO RIGUARDANTE UN BENE IMMOBILE - SUSSISTE - CONDIZIONI

Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 19 ottobre 2011 n. 21562 (Pres. Vittoria, Rel. Travaglino)

La competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico

o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di un'esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, *ictu oculi*, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.

FERMO AMMINISTRATIVO - COMPETENZA - GIUDICE DI PACE - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE

Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 21 ottobre 2011 n. 20931 (Pres. Vittoria, Rel. D'Alonzo)

Nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice "preavviso") relativo a crediti non di natura tributaria è competente, *ratione materiae*, sempre il tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione, che esclude la cognizione del giudice di pace.

CONCORRENZA

ART. 101, NN. 1 E 3, TFUE - REGOLAMENTO (CE) N. 2790/1999 - ARTT. 2 E 4 - CONCORRENZA - PRATICA RESTRITTIVA - RETE DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA - PRODOTTI COSMETICI E DI IGIENE PERSONALE - DIVIETO GENERALE ED ASSOLUTO DI VENDITA SU INTERNET - DIVIETO IMPOSTO DAL FORNITORE AI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI

Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 13 ottobre 2011 - Causa C-439/09 (Pres. Lenaerts)

1) L'art. 101, n. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale e concreto del tenore e

dell'obiettivo della clausola contrattuale in parola nonché del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata.

2) L'art. 4, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione per categoria prevista all'art. 2 di detto regolamento non si applica ad un contratto di distribuzione selettiva contenente una clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto. Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell'applicabilità dell'eccezione di legge dell'art. 101, n. 3, TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione.

CONTRATTI (SINGOLI)

**RINVIO PREGIUDIZIALE – TRASPORTO AEREO –
REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 – ART. 2, LETT. L) –
COMPENSAZIONE PECUNIARIA PER I PASSEGGERI IN CASO DI
CANCELLAZIONE DEL VOLO – NOZIONE DI
“CANCELLAZIONE DEL VOLO”**

*Corte di giustizia dell'Unione europea,
sentenza 13 ottobre 2011 - Causa C-83/10
(Pres. Lenaerts, rel. Malenovsky)*

La nozione di «cancellazione del volo», come definita dall'art. 2, lett. l), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella in discussione nella causa principale, essa non si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui l'aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia

ragione, è stato poi costretto a rientrare all'aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.

**RINVIO PREGIUDIZIALE – TRASPORTO AEREO –
REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 – ART. 2, LETT. L) –
COMPENSAZIONE PECUNIARIA PER I PASSEGGERI IN CASO DI
CANCELLAZIONE DEL VOLO – NOZIONE DI “RISARCIMENTO
SUPPLEMENTARE” – COMPENSAZIONE PECUNIARIA AI SENSI
DELLA NORMATIVA NAZIONALE**

*Corte di giustizia dell'Unione europea,
sentenza 13 ottobre 2011 - Causa C-83/10
(Pres. Lenaerts, rel. Malenovsky)*

La nozione di «risarcimento supplementare», di cui all'art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di «risarcimento supplementare» quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell'inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di cui agli artt. 8 e 9 di tale regolamento.

**RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL NOTAIO – REDAZIONE
DI UN ATTO PROIBITO DALLA LEGGE – ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETÀ – CLAUSOLA COMPROMISSORIA DI ARBITRATO
DI DIRITTO COMUNE – ART. 34 D.LGS. 5/2003 –
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DIFFORMI –
RESPONSABILITÀ SIOLO A DECORRERE DALL'1 SETTEMBRE
2011**

*Cass. Civ., sez. VI, sentenza 13 ottobre 2011
n. 21202 (Pres. Finocchiaro, rel. Segreto)*

Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio a norma dell'art. 28, c. 1, n. 1, l. n. 89/1913, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, allorché sia stato rogato, a decorrere dall'1 settembre 2011, un atto costitutivo di società, con

previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, difforme dal disposto dell'art. 34 del d. lgs. n. 5/2003, poiché solo da tale data può ritenersi pacifica l'interpretazione della norma come comportante la nullità di siffatta clausola.

**RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO PER ATTI NULLI –
INEQUIVOCA CERTEZZA IN ORDINE ALLA NULLITÀ –
CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI – RILEVANZA**

*Cass. Civ., sez. VI, sentenza 13 ottobre 2011
n. 21202 (Pres. Finocchiaro, rel. Segreto)*

In presenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali sul punto dell'alternatività tra arbitrati endosocietari (di cui all'art. 34 d. lgs. N. 3/2005) ed arbitrati di diritto comune ovvero dell'esclusività solo dei primi in sede societaria, costituisce errata applicazione dell'art. 28 l. n. 89/1913, aver ritenuto che costituisse nullità inequivoca e quindi ben chiara per il notaio l'aver redatto atti costitutivi di società di persona contenenti una clausola di arbitrato con nomina degli arbitri da parte di intranei.

FALLIMENTO

**AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – INSINUAZIONE AL
PASSIVO – ART. 101 LEGGE FALLIMENTARE – TERMINE
ANNUALE – APPLICABILITÀ**

*Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 11 ottobre
2011, n. 20910 (Pres. Pelnteda, rel.
Ragonesi)*

L'Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, deve in linea di principio rispettare il termine annuale di cui all'art. 101 l.f. per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine di cui all'art. 101 l.f. In altri termini, una volta che l'amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in

termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze. Va, ad esempio, osservato che ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l'esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale (Cass. 12019/11); parimenti l'Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ai sensi dell'art. 96 l.f. con riserva di produzione dei documenti.

FAMIGLIA

**ASSEGNO DI MANTENIMENTO – INSTAURAZIONE DI UNA
EFFETTIVA CONVIVENZA – IRRILEVANZA**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 settembre
2011, n. 19249 (Pres. Luccioli)*

Tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, l'art. 156 cod. civ. non pone l'instaurazione di un'effettiva convivenza fra i coniugi. La mancata convivenza può infatti trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze, e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi, ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio (cfr. Cass. n. 17537 del 2003; n. 3490 del 1998).

**ASSEGNO DI MANTENIMENTO – REVISIONE – FATTO
SOPRAVVENUTO – PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE
REDDITUALE DELL'ONERATO – PEGGIORAMENTO
STRUMENTALE E SIMULATO – ESCLUSIONE DELLA
REVISIONE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 settembre 2011,
n. 20064 (Pres. Luccioli, rel. Bisogni)*

Non ha diritto alla revisione dell'assegno di mantenimento il coniuge che simuli, in modo strumentale, il peggioramento delle sue condizioni reddituali ad esempio cedendo, in modo simulato, la sua attività commerciale alla propria segretaria che poi lo assuma come dipendente.

**FILIAZIONE NATURALE – ART. 317-BIS C.C. –
ABROGAZIONE IMPLICITA AD OPERA DELLA LEGGE
54/2006 - SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 10 maggio 2011,
n. 10265 (Pres. Luccioli)*

In materia di filiazione naturale si applicano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 54/2006, i principi dell'affido condiviso. Pertanto anche in caso separazione di una coppia di fatto la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e non solamente da quello con cui il figlio convive. L'articolo 317-bis infatti è stato implicitamente abrogato dalle disposizioni in materia di affido condiviso, tranne nella parte in cui prevede che i genitori conviventi con il figlio esercitano la potestà genitoriale. Di conseguenza in ipotesi di adozione in casi particolari, richiesta dal coniuge del genitore ai sensi dell'articolo 44 lett. b) della legge 184/1983, il dissenso manifestato dall'altro genitore naturale, pur se non convivente, preclude l'adozione. E ciò anche nel caso in cui tra il genitore ed il minore non vi sia mai stata convivenza.

LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

**NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA – LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE – PRESUPPOSTI – LIMITI ALL'ATTIVITÀ
LEGISLATIVA**

*Corte cost., sentenza 21 ottobre 2011 n. 271
(Pres. Quaranta, rel. Criscuolo)*

Il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile

ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). Non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Invero, in entrambi i casi si tratta di accertare se la retroattività della norma, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell'art. 25, secondo comma, Cost., trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis: sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002). Limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, sono attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, tra cui il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).

PROCESSO CIVILE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – DINIEGO/REVOCA -

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 17 ottobre 2011, n.
21400*

Come di recente affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 4 maggio 2011, n. 9748; Cass. 10 giugno 2011, n. 12744), la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, pur configurata per regolare la opposizione ai decreti di pagamento, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile. E' infatti noto che, per le opposizioni ai provvedimenti adottati dal giudice penale per negare l'ammissione al patrocinio, l'art. 99, espressamente disciplina il ricorso al Capo dell'Ufficio anche contemplando il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la

relativa decisione. Poichè nessuna espressa norma si rinviene per regolare reclami e/o opposizioni avverso il decreto di revoca reso dal giudice civile ex art. 136, comma 2, D.P.R. citato, nei riguardi di una ammissione provvisoria deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, deve ricorrersi al rimedio oppositorio di cui al citato art. 170, in quanto avente carattere generale. Mette conto di richiamare, a tale riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (Cass. N. 13833 del 2008; Cass., n. 19203 del 2009) secondo cui "... la soluzione non può che essere cercata all'interno dello stesso TU, facendo ricorso, più che alla previsione della disciplina penalistica sopra ricordata, a quanto dispone lo stesso art. 142, che, sia pure per le doglianze in materia di quantificazione delle spettanze del difensore, richiama lo strumento dell'"opposizione ai sensi dell'art. 84, che a sua volta rende applicabile l'art. 170 dello stesso TU (Opposizione al decreto di pagamento).....".

PROPRIETÀ

CONDOMINIO – UTILIZZO DELLA COSA COMUNE IN MODO ESCLUSIVO DA PARTE DEL CONDOMINO – CONDIZIONI – INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA – ACCERTAMENTI

Cass. Civ., sez. II, sentenza 21 settembre 2011, n. 19205

Al singolo condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi (Cass. nn. 1062/11, 13752/06, 972/06 e 1737/05). Nel caso in cui si tratti di una caldaia installata dal condomino su vano scala comune, il giudice deve valutare, in maniera non generica, la potenziale fruizione del vano scala da parte degli altri partecipanti al condominio e deve accertare se l'allocazione (non di una sola, ma) di tante caldaie quanti i

condomini sia non solo e non tanto materialmente possibile, ma anche compatibile con l'originaria destinazione del vano scala comune, che nasce per la diversa finalità di dare accesso alle proprietà individuali.

STATO E REGIONI

ELEZIONI - INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI - INCOMPATIBILITÀ TRA LA CARICA DI PARLAMENTARE E QUELLA DI SINDACO DI COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 20 MILA ABITANTI - MANCATA PREVISIONE.

Corte cost., sentenza 21 ottobre 2011 n. 277 (Pres. Quaranta, rel. Grossi)

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. In assenza di una causa normativa (enucleabile all'interno della legge impugnata ovvero dal più ampio sistema in cui la previsione opera) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell'uno e nell'altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell'elezione. Tanto più che la regola della esclusione "unidirezionale" viene in concreto fatta dipendere, quanto alla sua effettiva operatività, dalla circostanza – meramente casuale – connessa alla cadenza temporale delle relative tornate elettorali ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva "pregiudicante" a tutto vantaggio della posizione del parlamentare; da ciò la lesione non soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo.

SOCIETÀ

RINVIO PREGIUDIZIALE – REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2000 – PROCEDURE DI INSOLVENZA – COMPETENZA INTERNAZIONALE – CENTRO DEGLI INTERESSI PRINCIPALI DEL DEBITORE – TRASFERIMENTO DELLA SEDE STATUARIA IN UN ALTRO STATO MEMBRO – NOZIONE DI “DIPENDENZA”»

Corte di giustizia dell'Unione europea, sez.I, sentenza 20 ottobre 2011 - Causa C-396/09

2) La nozione di «centro degli interessi principali» del debitore, di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata con riferimento al diritto dell'Unione.

3) Per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l'art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nei termini seguenti:

– il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell'amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale disposizione non è superabile. Laddove il luogo dell'amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l'esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro;

– nel caso di un trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima.

4) La nozione di «dipendenza» ai sensi dell'art. 3, n. 2, del medesimo regolamento deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell'esercizio di un'attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di principio, a tale definizione.

UNIONE EUROPEA

RINVIO PREGIUDIZIALE – FACOLTÀ DI UN GIUDICE CHE NON SIA DI ULTIMA ISTANZA DI PROPORRE ALLA CORTE UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Corte di giustizia dell'Unione europea, sez.I, sentenza 20 ottobre 2011 - Causa C-396/09

Il diritto dell'Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte